

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l' "Associazione ATILIBA", di seguito nominata "Atilibà" o "Associazione" con sede a Busto Arsizio, Varese.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV".

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, ha finalità sociali ed umanitarie e si muove nell'ambito della legislazione dello Stato italiano e degli Enti Locali.

L'Associazione si ispira, nella propria attività, esclusivamente a fini di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio/educativa e beneficenza, senza alcuna discriminazione ideologica, culturale, religiosa ed etnica. In particolare l'associazione intende essere lo strumento attraverso il quale realizzare la crescita e lo sviluppo delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 2 Finalità e attività

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previste dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore.

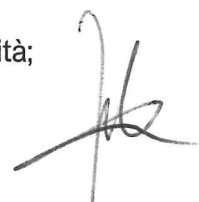
Come associazione di volontariato in conformità al Decreto legislativo 117/2017, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

L'Associazione ATILIBA' si propone lo scopo di:

1. sostenere la famiglia della persona con disabilità promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere il/la proprio/a figlio/a, partecipando in modo attivo alla sua abilitazione ed educazione verso la vita di adulto/a;
2. promuovere e tutelare il benessere della persona con disabilità con ogni mezzo idoneo a promuoverne una vita piena, in condizioni che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della comunità.

L'Associazione in maniera autonoma o in convenzione con enti pubblici e privati nazionali o internazionali si attiverà nei confronti dei minori con disabilità e delle loro famiglie per:

- proporre attività educative e di promozione all'autonomia;
- organizzare e gestire servizi specifici di formazione e di sostegno alla genitorialità;



- promuovere gruppi di "auto-mutuo-aiuto";
- organizzare e gestire iniziative ludico ricreative per minori con disabilità;
- organizzare e gestire attività di riabilitazione cognitiva
- organizzare e gestire attività di riabilitazione motoria e sensoriale
- organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia caregiver;
- sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore;
- organizzare incontri di sensibilizzazione e seminari per genitori, volontari ed educatori;
- organizzare eventi anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- favorire contatti e collegamenti con altre realtà operanti nel campo del terzo settore;
- promuovere l'integrazione con il mondo scolastico e lavorativo;
- favorire la diffusione di una nuova cultura della disabilità, soprattutto per la fascia adolescenziale

Attività di interesse generale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 3 I soci

Sono soci ordinari dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private che condividono lo spirito e la prassi dell'associazione, ne accettano le finalità ed i modi di attuazione, operando attivamente all'interno di essa attraverso prestazioni volontarie e gratuite.

Possono acquisire la qualità di associato o associata, tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'associazione accettando il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, senza distinzione di genere, etnia, lingua, religione e opinioni politiche.

Il numero di associati è illimitato.

L'ammissione all'associazione avviene tramite:

- A. Compilazione della domanda di ammissione firmata dal candidato e indirizzata al consiglio direttivo
- B. Versamento della quota d'iscrizione che viene fissata anno per anno.
- C. La permanenza della quota associativa stabilita in mesi 12.

Gli associati e le associate possono essere:

Fondatori- coloro i quali hanno scritto l'atto costitutivo dell'Associazione;

Ordinari - tutte le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell'associazione e essendosi impegnate per realizzarle, hanno acquisito la qualità di associato/a in un momento successivo alla costituzione dell' Associazione.

Art. 4 Diritti e doveri delle associate e degli associati

Sono diritti delle associate e degli associati, Fondatori e Ordinari :

- A. Partecipare ed esprimere il proprio voto in seno all'Assemblea
- B. Concorrere all'elezione ed essere eletto agli organi associativi
- C. Partecipare alla vita e alle attività associative
- D. Partecipare alla vita associativa, contribuendo nei modi e nei termini stabiliti dall'Associazione
- E. Versare con puntualità la quota associativa
- F. Astenersi da comportamenti che possano recare danno all'immagine, ai soci e al funzionamento dell'Associazione stessa.
- G. Recedere dall'Associazione

Si considerano associate e associati, coloro che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 Perdita della qualità di associato o associata

La perdita della qualità di associato o associata si ha per:

- A. Recesso volontario
- B. Esclusione dell'osservanza del presente statuto o eventuale regolamento interno



- C. Esclusione per mancato versamento della quota associativa
- D. Esclusione a seguito di comportamenti pregiudizievoli per l'immagine ed il funzionamento dell'Associazione.
- E. Decesso.

Art. 6 Volontari

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Assemblee e convocazioni

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.



Per i soci minorenni il diritto all'elettorato attivo e passivo sarà in capo a chi esercita la patria potestà. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta attraverso e/o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta convocazione e dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data stabilita per la riunione.

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile di ciascun anno;

- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- nominare il Presidente dell'Associazione;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- nominare i componenti dell'organo di controllo, ove presente;
- approvare le proposte di regolamenti interni sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo.

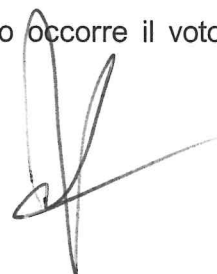
L'Assemblea è diretta da un Presidente eletto in apertura dai soci.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie un segretario per la redazione dei verbali.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per i casi di modifica dello Statuto l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci; essa delibera a maggioranza dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.



Ogni socio ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da scrivere nel registro dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da 3 a 7 eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti decide il voto del Presidente.

Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, fissa la quota associativa annua, provvede all'attuazione delle delibere assembleari, promuove ed organizza l'attività sociale avvalendosi eventualmente di collaboratori interni ed esterni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento che, in armonia con le norme del presente statuto, stabilisca gli svariati aspetti della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma singola del Presidente, del Tesoriere o della persona delegata che risulta firmataria sul Conto corrente bancario.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi per le attività di promozione sociale e di pubbliche relazioni; gli presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. La sua carica dura tre anni. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi; la rappresenta in giudizio solo previa deliberazione caso per caso del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.



In caso di impedimento o di assenza del presidente, ne farà le veci il tesoriere.

Art.12 Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.13 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa, intesi come registrazione di ogni movimento di denaro; riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sulla gestione ordinaria dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

Art.14 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sopra menzionate sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Il bilancio

Il bilancio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato. L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è corredato da una relazione che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari progetti realizzati.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, a norma dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.117/2017.

Art. 16 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il registro dei volontari.



2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art.17 Il patrimonio

Il finanziamento dell'Associazione avviene attraverso le seguenti entrate:

- quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi volontari che qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, socio o non-socio versi all'Associazione;
- contributi stanziati dallo Stato o da Enti pubblici;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche con offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, campagne di sensibilizzazione e similari;
- donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dagli avanzi di gestione, da contributi o lasciti testamentari. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 Scioglimento

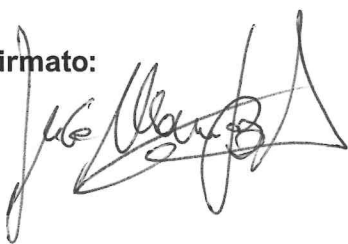
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo deliberato dall'Assemblea convocata in assemblea straordinaria, o per cessazione della stessa per qualunque altra causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19 Disposizione generale



Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

Firmato:



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
Delegato A all'atto
registrato il 10/07/25
N. 321 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Mariasole di FEBBRILE